



# COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO

---

Piazza San Giacomo, 1 | 25022 (BS) | Italia  
Tel. 030948140  
Fax 0309487501  
Partita IVA 00581790987  
Codice fiscale 00846420172  
Info: [info@comune.borgosangiaco.bs.it](mailto:info@comune.borgosangiaco.bs.it)  
Pec: [comune.borgosangiaco@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.borgosangiaco@pec.regione.lombardia.it)

**Relazione ai sensi dell'articolo 34 commi 20 e seguenti del  
Decreto Legge 18 ottobre 2012 (cd. Sviluppo-bis) convertito  
nella legge 17 dicembre 2012 numero 221**

**Borgo San Giacomo 31 dicembre 2013**

## Premessa

La genesi e le finalità del nuovo processo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, devono necessariamente essere incastonate nel percorso normativo e giurisprudenziale, di cui alla sintesi che segue.

E' richiamata la sentenza della Corte Costituzionale numero 199 del 20 luglio 2012, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 4 del Decreto Legge 138/2011, determinando, nell'immediato, la possibilità di richiamarsi ai soli principi comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici locali;

In particolare che la citata pronuncia ha determinato un effetto abrogativo dell'intero sistema normativo introdotto con l'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008, di adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al principio comunitario cardine , secondo cui la regola generale per il conferimento della gestione dei spl era rappresentata dalla procedura ad evidenza pubblica sia con inerenza alla scelta dell'impresa affidataria sia con inerenza alla c.d. gara a doppio oggetto. La vigenza dell'articolo 23 bis è venuta meno a seguito dell'affermazione del referendum abrogativo del 12 – 13 giugno 2011, ratificata con D.P.R. 18 luglio 2011 n.113. In via derivata, anche il D.P.R. 168/2010, avente ad oggetto il regolamento per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 23 bis D.L. 112/2008. In tale contesto, il quadro normativo di riferimento era costituito dai principi comunitari applicabili al sistema dei servizi pubblici locali, nonché dalla legislazione non abrogata.

Successivamente il Decreto Legge 13 agosto 2011 numero 138, convertito nella legge n.148/2011, ha reintrodotto nell'ordinamento nazionale le medesime disposizioni oggetto di referendum abrogativo. A cui si era riallacciato l'articolo 25 del Decreto legge 25 gennaio 2012, con un'efficacia rafforzativa.

In esecuzione della sentenza della Corte Costituzione numero 199 del 20 luglio 2012, il legislatore ha inteso regolamentare l'intera disciplina mediante l'articolo 34, commi 20 e successivi del Decreto Legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012, delineando un percorso di più chiara e trasparente validazione del processo di affidamento pur richiamando integralmente i principi comunitari di parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire un'adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Gli adempimenti ivi previsti non riguardano direttamente le società pubbliche ma mirano a giustificare e a verificare che l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e, nel caso di affidamento diretto a società partecipata, che lo stesso sia sostanzialmente conforme alle prescrizioni comunitarie in termini di *in house providing*.

E' indubbio che la disposizione *de qua*, nel far menzione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilievo economico, si limita sostanzialmente ad evocare i principi di derivazione comunitaria per i servizi di interesse generale, in relazione ai quali l'articolo 106 del Trattato CE prevede che gli Stati membri non adottino, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, misure che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie

Definita la portata interpretativa dell'impianto normativo, e prima ancora di approfondire i contenuti della relazione illustrativa, appare necessario definirne l'ambito applicativo, oggettivo e soggettivo.

Rimangono nettamente fuori dal perimetro i settori esclusi: il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000 numero 164, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999 numero 79 e alla legge 23 agosto 2004 numero 239, la gestione delle farmacie comunali di cui alla legge 2 aprile 1968 numero 475, il servizio idrico integrato ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, commi da 19 a 27 D.L. 1338/2011.. Il legislatore specifica espressamente la specialità delle disposizioni di cui all'articolo 37 del D.L. 22 giugno 2012 numero 83, conv. Nella Legge 7 agosto 2012 numero 134 relativamente alla disciplina delle gare per la distribuzione del gas naturale e nel settore idroelettrico.

Riguardo la legittimazione passiva, la validazione delle procedure di affidamento investe sia gli enti locali, relativamente ai spl non a rete di rilevanza economica, ma anche le autorità di bacino per l'affidamento dei servizi a rete. L'articolo 34, comma 23 D.L. 179/2012 esplicita la ratio legis prevedendo l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 3 -bis D.L. 24 gennaio 2012 numero 1, convertito nella legge 24 marzo 2012 numero 27:

*"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*

Nel contesto di un approccio orientato al recepimento della disciplina comunitaria, assume un ruolo centrale la dimostrazione della coerenza delle scelte adottate rispetto ad essa, per mezzo del referto riportante l'avvenuto riscontro del processo valutativo. Articolo 34 comma 20 D.L. 179/2012 :

*“L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

A livello interpretativo, il riferimento agli obblighi di servizio pubblico costituisce esplicito richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia CE, 4luglio 2003, causa C-280/00, che ha escluso la equiparazione delle compensazioni con gli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato Ce, ricorrendo le seguenti condizioni cumulative:

1. L'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
2. I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
3. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
4. Quando la scelta dell'impresa da incaricare degli obblighi di un servizio pubblico non sia effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media gestita in modo efficiente.

## PARTE I

### Gli affidamenti in house alla data del 31 dicembre 2013.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, erano sorti forti dubbi interpretativi riguardo il possibile contrasto fra il comma 1 e il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge numero 95 del 6 luglio 2012, prevedendo il primo obblighi di dismissione delle partecipazioni, consentendo il secondo l'utilizzo del modello *dell'in house providing* nel rispetto delle condizioni elaborato dalla giurisprudenza comunitaria. (cfr. Corte Cost. n.50 del 28 marzo 2013; Cons.Stato, sez.VI, sent.n.762 dell'11 febbraio 2013; TAR Bari, sez.I, sent.n.458 del 2 aprile 2013).

La giurisprudenza amministrativa aveva tuttavia già evidenziato come detto contrasto fosse solo apparente (cfr. Corte dei Conti, sez.reg. contr. Liguria, deliberazione numero 53/2013 del 17 giugno 2013). In particolare era stato precisato che gli obblighi di dismissione di cui all'articolo 4 comma 1 D.L. 95/2012 andassero riferiti alle sole società "*strumentali*" e non trovavano applicazione alle società che erogano servizi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lazio, deliberazione numero 143/2013/PAR del 10 luglio 2013).

Sul punto anche la Corte Costituzionale con la recente sentenza numero 229 del 23 luglio 2013, ha evidenziato che sono sottratte al regime dettato dall'articolo 4 comma 1 le società che svolgono "servizi di interesse generale, anche aventi "rilevanza economica ", locuzione che abbraccia le attività orientate al bene della collettività e vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico.

In un precedente intervento Corte dei Conti, sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione numero 173/2012/PAR del 20 settembre 2012) era già stato sostenuto che la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge numero 95 del 6 luglio 2012 non troverebbe applicazione ai servizi pubblici locali, ma solo alle società preposte all'acquisizione di beni e servizi strumentali, dovendosi interpretare il testo normativo in senso conforme ai principi enucleati dalla Corte cost. numero 199 del 20 luglio 2012. Tale indirizzo interpretativo si basava sul tetto (valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento, non superiore a 200.000,00 Euro annui) che la versione originaria del comma 8 poneva per l'affidamento.

Tale limitazione è stata successivamente rimossa dall'articolo 34 comma 27 del decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012, conv. Nella legge numero 221 del 17 dicembre 2012.

Sul solco tracciato dal legislatore, nei termini sopra precisati, si è mossa anche la più recente giurisprudenza che ha confermato l'avvenuto superamento del principio di eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: l'ordinamento nazionale rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante le modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, scelta che deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali (valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione: cfr. Cons. Stato, Sez.VI, sent.n.762 dell'11 febbraio 2013; TAR Brescia Sez.II, sent. Numero 558 dell'11 giugno 2013, TAR Napoli, sez.I, sent.numero 1925 dell'11 aprile 2013), nel rispetto delle previsioni legali.

Le valutazioni demandate all'Organo Consiliare ai sensi dell'articolo 34 comma 20 e seguenti del D.L. 179/2012 pluricitato sono state esplicitate in modo esauriente da un intervento della Corte dei Conti, sez.reg. contr.Lombardia – parere 263/PAR/2013.

E' stato chiarito che la valutazione deve riguardare: l'oggetto effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari); la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'ente; le ragioni ostative a una eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento, la situazione economica e patrimoniale della società; il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica di appartenenza (art.14, comma 32, del decreto legge 78 del 31 maggio 2010); il divieto di commistione fra attività strumentali e la erogazione di servizi pubblici locali (art.13 decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006); l'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'articolo 4 del decreto legge numero 95 del 6 luglio 2012.

Nel comune di Borgo San Giacomo non esistono oggi fattispecie di in house providing.

## **PARTE II**

### **Relazione di sintesi inerente gli ulteriori servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dal Comune di Borgo San Giacomo**

#### **2.1. Aspetti terminologici preliminari alla relazione di sintesi**

**Per servizi pubblici locali** si intendono quei servizi che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

**La rilevanza economica** attiene innanzitutto alle modalità di erogazione del servizio, alle modalità organizzative e non tanto al risultato economico ritraibile da esso; quale tratto necessario è quello dell'appetibilità del mercato al suo svolgimento<sup>1</sup>

**Per servizio strumentale** si intende quel servizio diretto all'ente locale – senza contatti con l'utenza – funzionale allo svolgimento di un servizio istituzionale o pubblico locale la cui titolarità spetta all'ente;

**Per accessibilità/universalità** si intende la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile.

Ne sono sottodimensioni:

- l'accessibilità fisica: accessibilità a servizi/prestazioni erogati presso sedi/uffici dislocati sul territorio;
- l'accessibilità multicanale: accessibilità a servizi/prestazioni erogati ricorrendo a più canali di comunicazione.

**Per forme di affidamento coerenti con i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario** si intendono tutte le procedure idonee ad assicurare la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento<sup>2</sup>.

In particolare, oltre le considerazioni condotte sulla sussistenza delle condizioni dell'affidamento in house attualmente in essere, le alternative per l'affidamento dei servizi in linea con i menzionati principi sono:

1. Affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica, ex articolo 30 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e.i.;

---

<sup>1</sup> Si richiama il parere reso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia 489/2011/PAR, secondo cui non è possibile individuare a priori in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, valutata di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività e autosufficienza economica.

<sup>2</sup> Tra i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), cui occorre ricondursi, troviamo quelli affermati dall'articolo 106 comma 2 e dall'articolo 14, in ragione dei quali l'incarico di gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) non comporta per le imprese destinatarie una sottrazione alle generali regole di concorrenza. In ottemperanza ai rigorosi principi dettati dalla Corte di giustizia (sull'in house, ma non solo), gli enti affidanti devono sempre curare l'interesse fondamentale sotteso all'attuale disciplina dell'evidenza pubblica.

2. Affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da punto 2.2. e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità Europee 5/2/2008 n.C 2007/6661; Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175 INI); sentenza della Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n.1 del 03.03.2008 e parere 18.04.2007, n.456, Corte di Giustizia Europea, sez.III, 15 ottobre 2009, C- 196/08, Acoset; TAR Lombardia, Milano, sez.I, 5 dicembre 2012, n.2911.
3. Affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, nei termini e con le modalità in precedenza esplicitate.

Dall'elenco dei servizi di cui al PEG del Comune si è proceduto alla compilazione della tabella seguente, rilevandone la validazione di cui all'articolo 34 commi 20 e seguenti Decreto Legge 179/2012:

<b>Elenco dei servizi tratto dal PEG</b>	<b>Natura dei servizi (A rilevanza economica "R.E." e privi di rilevanza economica "P.R.E")</b>	<b>Attuali modalità di gestione e relativa omogeneità ai principi CE</b>
Servizio di gestione integrata rifiuti	R.E.	<p>Riguardo l'oggetto del servizio, se ne confermano tutte le caratteristiche di servizio pubblico a rilevanza economica.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) l'inclusione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'alveo dei servizi pubblici locali (o servizi economici di interesse generale per usare la terminologia del legislatore comunitario) appare evidente. E' un servizio necessario ed obbligatorio, che rientra nelle funzioni fondamentali dei Comuni (cfr. da ultimo il decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che, all'art. 19, co. 1, nel riscrivere l'art. 14, comma 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,</p>



		<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha definito, alla lett. f) <i>“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”</i>);</p> <p>b) lo stesso testo unico dell'ambiente, contenuto nel D. Lgs. 152/2006, definisce ampiamente il perimetro delle attività come si evince dall'Art. 183,co. 1, lettere n) e ll) che di seguito di riportano:</p> <p>c) <i>“n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;</i></p> <p>d) <i>omissis ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;”</i></p> <p>Già il Codice Ambientale (articolo 200 comma 7 D.Lgs. 152/2006) prevedeva l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti, ma la Regione Lombardia, con comunicazione della Direzione Generale Reti e Servizi prot. 17129 DEL 06.08.2007 <i>“Chiarimenti in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani”</i> espresse la propria posizione circa la non individuazione degli ambiti comunali, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 200 comma 7 D.Lgs. 152/2006, a condizione che il modello prescelto fosse conforme ai principi comunitari in materia di affidamento pluricitati, cosicchè era il singolo Comune a mantenere il ruolo di ente concedente/affidante, salva la facoltà dei Comuni di associarsi volontariamente ai fini di svolgimento del servizio su base territoriale più ampia.</p> <p>Tanto premesso è evidente la competenza del Comune</p>
--	--	---

		<p>all'organizzazione del servizio e ai relativi affidamenti, tanto più che ad oggi non risulta ancora costituita l'ATO prevista dalla legge regionale n° 26 del 12 dicembre 2003, integrata dalla L.R. n° 10 del 29 giugno 2009 , e pertanto le competenze relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti rimangono in capo all'Ente comunale. Lo stesso affidamento del servizio, quando dovesse costituirsi l'ATO, sarà un'attività che necessariamente dovrà seguire le ben più complesse attività di analisi dello stato del servizio nel bacino di riferimento, di determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e soprattutto di predisposizione ed approvazione del Piano d'Ambito previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria.</p> <p><u>Si anticipa sin d'ora che la Regione Lombardia non ha, ad oggi, modificato il proprio orientamento al riguardo, pur in presenza di ulteriori provvedimenti che obbligano o auspicano l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali (cfr. articolo 3 – bis comma 1, Decreto Legge 138/2011 e articolo 34 comma 23 Decreto Legge 179/2012)</u></p> <p>Il Comune di Borgo San Giacomo ha affidato il servizio di gestione integrata rifiuti, con procedura ad evidenza pubblica aperta, all'aggiudicatario della procedura stessa, con determinazione dirigenziale del settore pubblica istruzione numero 294 del 13.12.2013, dovendosi precisare che all'aggiudicatario spetta un corrispettivo erogato dal Comune, il quale mantiene la titolarità delle tariffe da utenti</p>
Proventi per illuminazione	R.E.	L'articolo 34 del D.L. 179/2012, prevede che "Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di

votiva		<p>affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 17 gennaio 1984, al numero 18, sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n°163 del 2006, e in particolare l'articolo 30, e qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125. In sintesi, solo per il servizio di illuminazione votiva vige un obbligo di procedura di selezione fra più contraenti per l'individuazione del concessionario quando il valore annuale del contratto sia superiore a 40.000, 00 Euro, mentre per valori contrattuali inferiore appare ammissibile la gestione in economia.</p> <p>Il Comune di Borgo San Giacomo ha affidato il servizio di illuminazione votiva in coerenza con quanto sopra descritto.</p> <p>Tra l'altro, l'affidamento un essere avrà scadenza 31.12.2014. Entro tale data si procederà al riscatto delle reti e successiva reinternalizzazione del servizio.</p>
Proventi servizi mensa e refezione scolastica	R.E.	<p>Si fa riferimento alle categorie di servizi pubblici come individuate dall'articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983 numero 55, convertito nella legge 28 febbraio 1983 numero 55, fra cui è espressamente menzionato il servizio di refezione scolastica.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale Lombardia 20 marzo 1980 numero 31, <i>"i servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da favorire il tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare"</i>.</p> <p>In base alla sentenza del Consiglio di Stato numero 6529/2010, la refezione scolastica può essere qualificata come servizio pubblico locale. Riguardo il rispetto dei</p>

		<p>parametri di accessibilità e universalità del servizio, la presenza di elementi esterni non consente la gestione concorrenziale e libera da parte del mercato, ma rende necessario l'esercizio da parte dell'ente di una funzione di regolazione e d'indirizzo. Nella fattispecie deve essere garantita la disponibilità dei locali destinati a centro cottura e somministrazione, di proprietà comunale. Deve inoltre essere assolta la funzione di tutela della salute degli utenti.</p> <p>Il Comune di Borgo San Giacomo ha affidato il servizio di refezione scolastica, con procedura ad evidenza pubblica aperta, all'aggiudicatario della procedura stessa, con determinazione dirigenziale del settore pubblica istruzione numero 153 del 16.07.2013, dovendosi precisare che all'aggiudicatario spetta un corrispettivo erogato dal Comune, il quale mantiene la titolarità delle rette da utenti.</p>
Servizio di trasporto scolastico	P.R.E.	<p>Riguardo le condizioni di accessibilità e universalità si richiamano integralmente le considerazioni effettuate con inerenza alla refezione scolastica.</p> <p>Il Comune di Borgo San Giacomo ha affidato il servizio di trasporto scolastico, con procedura ad evidenza pubblica aperta, all'aggiudicatario della procedura stessa, con determinazione dirigenziale del settore pubblica istruzione numero 223 del 19.12.2012, dovendosi precisare che all'aggiudicatario spetta un corrispettivo erogato dal Comune, il quale mantiene la titolarità delle rette da utenti.</p>
Canoni per depurazione acque reflue	Di natura patrimoniale	Attività escluse dalla riforma relativa ai servizi pubblici locali (articolo 4 commi da 19 a 27 Decreto Legge numero 138/2011)
Fitti reali di fabbricati	Di natura patrimoniale	